

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2019/623 DELLA COMMISSIONE

del 16 aprile 2019

relativa alla proroga della misura presa dal servizio pubblico federale belga per la salute pubblica, la sicurezza della catena alimentare e l'ambiente, intesa a permettere la messa a disposizione sul mercato e l'uso del biocida Phostoxin in conformità al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio

[notificata con il numero C(2019) 2828]

(I testi in lingua neerlandese e francese sono i soli facenti fede)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 55, paragrafo 1, terzo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Il 30 maggio 2018 il servizio pubblico federale belga per la salute pubblica, la sicurezza della catena alimentare e l'ambiente *Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement* («l'autorità competente belga») ha adottato una decisione in conformità all'articolo 55, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 528/2012, al fine di permettere fino al 7 dicembre 2018 la messa a disposizione sul mercato e l'uso sul sito dell'aeroporto di Zaventem del biocida Phostoxin come biocida del tipo di prodotto 20 per il controllo dei conigli («la misura»). L'autorità competente belga ha informato la Commissione e le autorità competenti degli altri Stati membri della misura presa e delle relative motivazioni, in conformità all'articolo 55, paragrafo 1, secondo comma, di detto regolamento.
- (2) Secondo le informazioni fornite dall'autorità competente belga, la misura è necessaria per proteggere la salute pubblica, dato che i conigli presenti sul sito dell'aeroporto potrebbero mettere in pericolo il trasporto dei passeggeri e più in generale il trasporto aereo. Le tane dei conigli possono danneggiare le piste dell'aeroporto. I conigli attirano inoltre uccelli rapaci che possono rimanere intrappolati nel motore degli aerei o entrare in collisione con gli aerei, causando danni al motore o ad altri componenti.
- (3) Phostoxin contiene fosforo di alluminio, che rilascia fosfina come principio attivo, il cui uso è autorizzato nei biocidi dei tipi di prodotto 14 (rodenticidi), 18 (insetticidi) e 20 (controllo di altri vertebrati), quali definiti nell'allegato V del regolamento (UE) n. 528/2012. Phostoxin è autorizzato in Belgio come biocida del tipo di prodotto 18, ma per i conigli è richiesto il suo uso come tipo di prodotto 20.
- (4) Il 12 ottobre 2018 la Commissione ha ricevuto dall'autorità competente belga una richiesta motivata di proroga della misura in conformità all'articolo 55, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (UE) n. 528/2012. La richiesta motivata è stata presentata a causa dei timori che i conigli potessero continuare a mettere in pericolo la sicurezza del trasporto aereo e in base all'argomentazione che Phostoxin è essenziale per contrastare efficacemente la presenza dei conigli sul sito dell'aeroporto. Secondo le informazioni fornite dall'autorità competente belga, in Belgio non esiste alcun biocida autorizzato come tipo di prodotto 20 (controllo di altri vertebrati) e i metodi alternativi di controllo dei conigli sul sito dell'aeroporto, ad esempio la caccia, non sono adeguati a causa delle specificità del luogo. L'autorità competente belga ha avviato la procedura al fine di trovare una soluzione permanente per il futuro uso di Phostoxin tramite il riconoscimento reciproco di un'autorizzazione attualmente concessa in un altro Stato membro in conformità all'articolo 33 del regolamento (UE) n. 528/2012.
- (5) Dato che la mancanza di un controllo appropriato dei conigli sul sito dell'aeroporto potrebbe mettere in pericolo la sicurezza del trasporto aereo e tale pericolo non può essere affrontato adeguatamente sul sito dell'aeroporto di Zaventem ricorrendo a un altro biocida o ad altri mezzi, è opportuno consentire all'autorità competente belga di prorogare la misura per un periodo non superiore a 550 giorni, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del periodo iniziale di 180 giorni concesso nella decisione dell'autorità competente belga del 30 maggio 2018 e a determinate condizioni.
- (6) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi,

⁽¹⁾ GUL 167 del 27.6.2012, pag. 1.

